



Disagio giovanile D.L. 123/2023 / A.C. 1517

Dossier n° 48 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
30 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1517
D.L.	123/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	16
Date:	
pubblicazione in G.U.:	15 settembre 2023
approvazione del Senato:	27 ottobre 2023
presentazione:	27 ottobre 2023
assegnazione:	27 ottobre 2023
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il provvedimento oggetto di conversione consta di **25 articoli**, suddivisi in **4 capi**:

- **Capo I**, interventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano (artt. 1-2);
- **Capo II**, disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile (artt. 3-9);
- **Capo III**, disposizioni in materia di offerta educativa (artt. 10-12);
- **Capo IV**, disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale (artt. 13-16).

L'**articolo 1** introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano. Prevede che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal Commissario, siano contemplati anche **interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano**. Prevede un rifinanziamento di **12 milioni di euro**, per il 2023, dell'autorizzazione di spesa relativa al **Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»**, per sostenere interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali. Prevede inoltre che il **MUR** finanzia specifici **progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative**, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul **Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)** per **5 milioni di euro nel 2024**. Destina un'autorizzazione di spesa non inferiore a 100.000 euro per l'anno 2024 al Comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio. Si quantificano, infine, gli oneri derivanti da tali assunzioni e si individua la relativa copertura finanziaria. Autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato tre unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale, anche in questo caso mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, sei unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici anche in questo caso mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Prevede che le assunzioni siano autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali. Prevede infine che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuova il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano.

L'**articolo 1-bis** reca disposizioni concernenti l'adozione di un **programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale di Caivano** e istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica un nuovo ufficio dirigenziale di livello generale (senza maggiori oneri, mediante riduzione corrispettiva di due uffici dirigenziali di livello non generale). Dispone inoltre che il Dipartimento conseguentemente provveda (entro trenta giorni) alla propria riorganizzazione.

L'**articolo 1-ter** detta alcune disposizioni volte ad assicurare che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

L'**articolo 2** impone al Ministero dell'università e della ricerca la sottoscrizione di un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania **anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali**, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. La finalità indicata è quella di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano. Dispone inoltre in relazione alla copertura degli oneri, pari a 1 milione di euro per il 2024, ai quali si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

L'**articolo 3** interviene sulla disciplina di alcune delle misure di prevenzione, applicate dal questore (foglio di via obbligatorio; D.AC.U.R. e c.d. DASPO *Willy*), al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria, e reca inoltre alcune ulteriori disposizioni in materia di guardie particolari giurate e di comunicazioni a carico di chiunque, a qualsiasi titolo, alloggi o ospiti uno straniero.

L'**articolo 3-bis** istituisce un Osservatorio sulle periferie, presso il Ministero dell'interno, nel limite delle risorse vigenti disponibili. Suo compito è promuovere il monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle città, rendendo noto annualmente, anche attraverso la pubblicazione in rete, i risultati della sua attività.

L'**articolo 3-ter** trasferisce gli stanziamenti per il potenziamento delle iniziative dei Comuni per l'installazione e manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzata, ad altra vigente autorizzazione di spesa relativa all'installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza. Tali risorse ammontano a 4 milioni annui, per il triennio 2023-2025.

L'**articolo 4** prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'**articolo 5** reca disposizioni in materia di avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di età ricompresa fra quattordici e diciotto anni nonché, con riferimento all'ammonimento, anche di età fra dodici e quattordici anni, per condotte più gravi, per le quali inoltre si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto tenuto, nei confronti del minore, alla sorveglianza o all'assolvimento degli obblighi formativi.

L'**articolo 6** reca alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al d.P.R. n. 448 del 1988.

L'**articolo 7** prevede che, quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il PM deve informare il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale. L'articolo modifica inoltre il primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale sostituendo in tale disposizione il riferimento al tribunale per i minorenni con il riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

L'**articolo 8** introduce alcune modifiche al [D.P.R. 448/1988](#) (disposizioni sul processo penale a carico di **imputati minorenni**), prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un **percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore**.

L'**articolo 9**, novellando il [d.lgs. n. 121 del 2018](#), che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, stabilisce che il **detenuto ultraventunenne** internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere **trasferito in un istituto carcerario per adulti** qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano **turbamento dell'ordine e della sicurezza** dell'istituto minorile, ovvero usi **violenza** e minacce o ancora generi uno **stato di soggezione** negli altri detenuti. La norma si applica anche al **detenuto maggiore di 18 anni** che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.

L'**articolo 10** autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento – disposto dal comma in esame - pari a 12 mln di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di € 3.333.000 per il 2023 e di € 10.000.000 per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Autorizza altresì la spesa di € 25 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo complementare [POC «Per la Scuola» 2014-2020](#) destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Modifica, al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC "Per la Scuola" 2014-2020, la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027. Incrementa, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di € 6 milioni il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Dispone infine che, per l'a.s. 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

L'**articolo 10-bis** dispone che, a decorrere **dall'anno scolastico 2024/2025**, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del **primo e del secondo ciclo di istruzione**, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, **possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al DPR n. 81 del 2009**, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

L'**articolo 11**, al fine di assicurare il **rispetto del target del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia»**, autorizza un **ulteriore piano per asili nido** per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.

L'**articolo 12** sostituisce integralmente l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (d.lgs. n. 297/1994), dettando una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa. Modifica il codice penale in materia di **reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori**, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio. Reca **novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023**, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di **assegno di inclusione**, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della **esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni del nucleo medesimo** e, in secondo luogo, la fattispecie della **sospensione del beneficio, in caso di condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni**. Il **comma 4-bis - introdotto in sede referente** - dispone che si provveda all'attuazione della suddetta nuova fattispecie di esclusione con **decreto del Ministro del lavoro e delle**

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori (anche con riferimento ai dispositivi già oggetto di fornitura prima dell'entrata in vigore del presente decreto) e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina già vigente, la quale prevede per il fornitore l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali. Introduce infine una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, equiparando alle opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme *streaming* o *social*.

L'articolo 13-bis detta disposizioni al fine di tutelare il benessere psico-fisico dei giovani non maggiorenni rispetto all'accesso e alla fruizione di contenuti audiovisivi e multimediali di tipo pornografico. Allo stesso modo, per rendere effettivo lo scopo di cui sopra, viene incaricata l'Autorità indipendente competente in materia (AGCom) ad obblighi di vigilanza circa l'opportuna esecuzione della norma, nonché ad eventuali obblighi sanzionatori nei confronti dei soggetti che violino le nuove disposizioni introdotte con l'articolo in esame.

L'articolo 14 dispone che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova **studi** ed elabori **linee guida** rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Precisa che i **Centri per la famiglia offrono consulenza** e servizi in merito alla **alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori**. Prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviino annualmente **campagne di informazione** sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi. Prevede che **l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predisponga**, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una **relazione** per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'**impatto dell'attuazione dell'art. 13** del provvedimento in esame (relativo alle applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica), nonché – **secondo quanto introdotto in sede referente – del nuovo art. 13-bis**, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici. Prevede poi che entro il 31 maggio di ciascun anno, **l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia** presenti una **relazione annuale al Parlamento** sull'attuazione del precedente articolo 13, del nuovo art. 13-bis e del presente articolo 14. Contiene infine una clausola di invarianza finanziaria degli oneri dell'articolo.

L'art. 15 indica l'AGCom quale **Coordinatore dei Servizi Digitali**, ai sensi del **Regolamento (UE) 2022/2065**, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (**Legge sui servizi digitali o Digital Services Act**). Per l'esercizio delle nuove competenze, l'AGCom collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente, svolgendo i propri compiti in modo **imparziale, trasparente e tempestivo**. Le sono attribuiti **poteri sanzionatori** per la violazione degli obblighi derivanti dal citato Regolamento, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie entro limiti predeterminati, secondo principi di **proporzionalità, adeguatezza** e rispetto del **contraddittorio**, nel rispetto delle **procedure** che essa stessa stabilisce con regolamento, tenendo conto della **gravità del fatto** e delle **conseguenze** che ne sono derivate, nonché della **durata** e dell'eventuale **reiterazione** delle violazioni. L'AGCom può, altresì, condannare al pagamento di **penalità di mora**, con la precisazione che, in ogni caso, per le sanzioni amministrative è **escluso** il beneficio del **pagamento in misura ridotta**. Al fine di far fronte ai nuovi compiti, la pianta organica dell'AGCom è incrementata di **23 unità**, di cui: 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi, il che comporta una **proiezione decennale di spesa** che va da circa 4 milioni di euro nel primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a partire dal 2033. A tali oneri è previsto che si faccia fronte mediante un **contributo**, pari allo **0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio** approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, che, per il 2024 – anno di prima applicazione – dev'essere **versato direttamente all'AGCOM entro il 1° marzo 2024**. L'AGCOM può, con deliberazione motivata, modificare la misura e le modalità di contribuzione per gli anni successivi, nel **limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato** risultante dall'ultimo bilancio approvato; l'**elenco** dei soggetti tenuti al versamento del contributo è da essa individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate. Infine, a decorrere dal 2024, **nelle more** dei concorsi per l'assunzione del personale di cui sopra e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di **10 unità** di personale posto in posizione di **comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni**. Tale personale, **non rientrante nella pianta organica dell'AGCOM**, è individuato a seguito di apposito

interpello, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche con **esclusione** del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il **trattamento economico fondamentale** resta a carico delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e l'AGCOM provvede agli oneri del **solo trattamento economico accessorio** mediante i predetti contributi.

L'**articolo 15-bis** incrementa di 4 unità il numero massimo di uffici dirigenziali di livello generale (con decorrenza dal 2024) nonché di 10 unità il limite massimo per quelli dirigenziali di livello non generale (con decorrenza dal 2025) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. E reca disposizione procedimentale circa la rideterminazione della rimanente dotazione organica. Inoltre dispone, per le autovetture di servizio dell'Agenzia, una deroga alle soglie di spesa e di numero di vetture, dettate dalle disposizioni vigenti.

L'**articolo 15-ter**, introdotto dalle Commissioni riunite durante l'esame in sede referente, inserisce alcune modifiche alla [legge n. 93 del 2023](#) che aveva introdotto delle **disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**.

L'**articolo 15-quater** demanda ad un decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione di modalità di assegnazione di risorse per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, anche con riferimento al 5G.

L'**articolo 16** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal **16 settembre 2023**.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli per un totale di 67 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 25 articoli per un totale di 124 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **ratio unitaria** di introdurre disposizioni per il contrasto della criminalità minorile e dell'elusione scolastica e per la tutela dei minori dello spazio cibernetico; *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire* la riconducibilità a questa **ratio unitaria** dei commi 3 e 4 dell'articolo 1-bis (istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della funzione pubblica); del comma 2-bis dell'articolo 3 (segnalazione ai servizi di emergenza sanitaria da parte delle guardie giurate); del comma 2-ter del medesimo articolo 3 (violazione dell'obbligo di comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza in caso di ospitalità di straniero o apolide); dell'articolo 11 (potenziamento del piano per asili nido); del comma 8-bis dell'articolo 13 (classificazione delle opere cinematografiche); dell'articolo 15-bis (rafforzamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale); dell'articolo 15-ter (violazioni del diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica); dell'articolo 15-quater (assegnazione di risorse per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 124 commi, 9 prevedono provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 2 DPCM, 4 decreti ministeriali e 3 provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; due commi prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 1, comma 1**, prevede la nomina con DPCM di un commissario straordinario per fronteggiare la situazione di degrado e disagio giovanile nel comune di Caivano; *in proposito si segnala che la disposizione deroga, peraltro in modo implicito, a quanto previsto in via generale dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri*.

L'**articolo 1, comma 2**, prevede che per la realizzazione degli interventi del piano straordinario per il risanamento di Caivano si provveda "in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; *in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha segnalato l'opportunità di precisare meglio questo tipo di formulazione (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 3 ottobre 2023 sul disegno di legge C. 1436 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2023)*.

L'articolo 12, comma 01, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione del quale viene esplicitata la natura non regolamentare; *in proposito si ricorda che la Corte Costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura "non regolamentare" come "atti dall'inqualificabile natura giuridica" (sentenza n. 116 del 2006).*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, comma 3 prevede che il personale pubblico chiamato a lavorare presso la struttura di supporto del commissario straordinario per fronteggiare la situazione di degrado e disagio giovanile nel comune di Caivano "ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 è collocato [dalle amministrazioni di appartenenza] fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti"; *in proposito si segnala che il richiamato articolo 17, comma 14, contempla le sole posizioni di comando e fuori ruolo e non anche le posizioni di "distacco o altro analogo istituto o posizione".*

L'articolo 1-bis, comma 4, prevede che per il nuovo incarico dirigenziale istituito dal comma 3, non si applichino, in sede di prima applicazione, i limiti percentuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legislativo n. 165 del 2001; *al riguardo, si ricorda che la cessazione di efficacia dei limiti percentuali di cui al richiamato articolo 19, comma 5-bis, è già stata disposta dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.*

Il numero 1) della lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 introduce un nuovo comma 3-bis nell'articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023 disponendo la "sospensione del beneficio" conseguentemente alla condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori; considerato che l'articolo 8, che è oggetto di novella, reca disposizioni in materia di sanzioni e di responsabilità penale, contabile e disciplinare con riferimento sia all'assegno di inclusione sia al supporto per la formazione e il lavoro, *si valuti l'opportunità di approfondire se il nuovo comma 3-bis, con l'utilizzo dell'espressione "sospensione del beneficio" riguardi esclusivamente l'assegno di inclusione – come si evince dalla relazione illustrativa – o entrambi i benefici dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro.*